

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

COMMISSIONE ELETTORALE

Articolo 1 - Nomina della Commissione Elettorale

La nomina della Commissione è di spettanza assembleare.

Questa viene eletta dall'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del "Preventivo delle spese di funzionamento e degli investimenti" entro il mese di dicembre dell'ultimo esercizio di mandato degli Organi sociali.

I candidati al ruolo possono proporsi o essere proposti dai soci.

La votazione per la loro elezione è palese e nominativa.

L'assemblea procede anche alla nomina del Presidente e del Segretario dopo l'elezione dei membri.

Se nel corso dell'attività della Commissione Elettorale dovesse venire a mancare uno dei suoi membri spetta al *Presidente del CdA* attivare le procedure per la sua sostituzione con uno dei supplenti già in precedenza nominati.

Articolo 2 - Motivi di ineleggibilità

Per essere eletti membri della Commissione Elettorale occorre

- 1) non rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 2382 c.c.
- 2) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 43 dello statuto in materia di ineleggibilità, punto a) e b), o di incompatibilità, punto e) e d).
- 3) In tutti i casi i membri della Commissione devono poter essere riconosciuti come persone in grado di fornire un contributo alla cooperativa per la loro equità ed autonomia di giudizio.

Articolo 3 - Natura e funzioni

La Commissione Elettorale ha lo scopo di garantire l'attuazione della democrazia elettiva

nella Cooperativa secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La Commissione cura la formazione dell'elenco dei soci che si candidano sia alla carica di Amministratori che a quella di membri del Collegio Sindacale con o senza incarico di revisione.

La Commissione Elettorale opera nei modi, termini e secondo le regole stabilite nel presente Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 4 - Composizione

La Commissione è composta da cinque (5) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti scelti tra i soci assegnatari ed un solo membro tra i soci in lista di attesa.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei membri dovesse scendere al di sotto di quelli sopra previsti la prima assemblea utile provvederà alla loro ricomposizione.

Possono essere nominati membri della Commissione Elettorale i Soci cooperatori della Cooperativa (Soci Assegnatari e Soci in lista di attesa) che risultano essere iscritti nel libro soci da almeno 12 mesi.

Le cariche di Consigliere di Amministrazione, di membro del Collegio Sindacale e di componente la Commissione Elettorale sono incompatibili tra di loro.

I soci che intendono candidarsi alle elezioni delle stesse cariche sociali non potranno far parte della Commissione Elettorale.

Articolo 5 - Durata in carica

La Commissione resta in carica per un periodo di tre anni o comunque fino all'elezione della nuova Commissione Elettorale prevista per il mese di dicembre, incaricata di curare le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali in occasione della successiva assemblea di approvazione del bilancio.

I suoi membri possono essere rieletti.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 49 penultimo comma dello Statuto sociale la Commissione Elettorale in carica procederà ad eseguire tutte le formalità necessarie per procedere alla elezione dei membri delle cariche sociali che si sarà reso necessario nominare o sostituire.

Articolo 6 - Modalità di funzionamento della Commissione

La Commissione Elettorale autonomamente definisce il suo calendario delle riunioni ed i tempi di lavoro dovendo comunque terminare la formazione della lista dei candidati in tempo utile per poter dar seguito alla pubblicità delle stesse e secondo le tempistiche previste al successivo articolo 7.

Per la regolarità della convocazione della Commissione Elettorale si osservano, in quanto applicabili, le stesse regole previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e per quanto ivi non previsto si rimanda al Codice Civile in tale materia.

Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta.

Le votazioni sono sempre palesi.

In caso di parità di voto prevale la decisione che avrà visto l'espressione di voto favorevole del Presidente. In caso di astensione dello stesso prevale la decisione che avrà visto l'espressione di voto favorevole del Segretario.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale, che verrà trascritto a cura del Segretario nel libro delle adunanze della Commissione Elettorale, firmato da tutti i membri.

Il libro delle adunanze della Commissione Elettorale, regolarmente vidimato secondo le regole previste per gli altri libri sociali di cui art. 2421 del Codice Civile, potrà essere visionato dai soci secondo le modalità previste dal Codice Civile per il libro delle adunanze dell'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Competenze della commissione

Spetta ad essa in particolare il compito di predisporre l'invio della documentazione necessaria alla presentazione della candidatura ai soci che ne faranno richiesta, verificare i requisiti dei candidati, la loro eleggibilità e la compilazione della lista elettorale.

A tal fine i lavori della Commissione Elettorale devono seguire il rispetto tassativo delle seguenti tempistiche:

- Entro il **15 febbraio** dovranno ricevere tutte le candidature pervenute alla Società secondo le modalità indicate dall' art. 8 e seguenti e dichiarare terminata la prima fase.
- Entro il **15 marzo** dovranno essere pubblicate le candidature che sono state accettate dalla Commissione Elettorale e dichiarare terminata questa fase.

CANDIDATURE

Articolo 8 - Candidature alle cariche sociali

Qualsiasi socio iscritto da almeno tre mesi nel libro soci può presentare la propria candidatura per l'elezione in Consiglio di Amministrazione.

La candidatura presentata sia per il Consiglio di Amministrazione che per il Collegio Sindacale deve essere indirizzata in plico senza busta alla Commissione Elettorale a cui dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum del candidato e le altre informazioni come più avanti precisato.

Articolo 9 - Cause di inammissibilità ed ineleggibilità amministratori

Possono candidarsi alla carica di Amministratore i Soci che:

- Non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. a proposito di ineleggibilità e decadenza dalla carica di amministratore;
- Non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 43 in materia di ineleggibilità ed incompatibilità;
- Non si trovano in contrasto o in situazioni di inadempienza nei confronti con la cooperativa.

Possono candidarsi a sindaci coloro i quali:

- Non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- Non si trovano nelle condizioni previste dall'Articolo 43 in materia di ineleggibilità di cui ai

punti a) e b) e decadenza di cui ai punti e);

-Risultano iscritti come Revisori Legali presso il Registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

La Commissione dovrà allegare alla lista da presentare all'Assemblea un rapporto che motivi le eventuali esclusioni: Il rapporto sarà pubblicato sul sito insieme alle candidature

Articolo 10 - Schede di candidatura

Candidati per la carica di Amministratori: La scheda di candidatura conterrà anche il curriculum vitae ed il contributo che il candidato ritiene di apportare alla vita di cooperativa.

Più precisamente specificando negli spazi previsti:

1. In breve le motivazioni per cui ritiene opportuno presentare la propria candidatura;
2. Venga indicata eventualmente la commissione, all'interno del CDA, alla quale il candidato si sentirebbe di partecipare e le relative motivazioni;
3. Considerando che le proposte devono rimanere all'interno delle finalità generali della Cooperativa (Statuto e Regolamenti), venga indicato quali obiettivi ritenga siano di particolare importanza e perché;
4. Le cariche rivestite sia in società pubbliche che private;
5. Ogni e qualsiasi interesse che possa avere con le ditte che operano, a qualsiasi titolo, all'interno e/o per conto della cooperativa.

Candidati per la carica di Sindaci Revisori con o senza incarico di revisione legale: La scheda di candidatura conterrà anche il curriculum vitae e l'informativa resa ai sensi dell'art. 2400 comma 4 del codice civile.

Articolo 11 - Verifica formale delle candidature

Saranno ritenute valide esclusivamente le candidature che perverranno al protocollo della società entro le ore 18 dell'ultimo giorno fissato per la loro presentazione.

Il candidato potrà, in alternativa al metodo sopra previsto, utilizzare:

- Il canale postale nel qual caso la presentazione della candidatura, completa di tutti i documenti, dovrà avvenire per raccomandata senza utilizzo di busta, spedita entro il giorno di chiusura della ricezione al protocollo delle candidature stesse. Saranno

scartate le candidature che non riporteranno il timbro postale a calendario sulla domanda.

- Il canale internet nel qual caso la presentazione della candidatura, completa di tutti i documenti, dovrà essere inviata per posta certificata all'indirizzo di posta certificata della cooperativa entro le ore 18. In questo caso, in presenza di contestazioni per eventuali esclusioni, faranno fede i dati risultanti dalla casella di posta certificata della cooperativa.

Saranno inseriti tra i candidati alla elezione i soci che:

1. Abbiano autonomamente presentato la propria candidatura secondo quanto disposto dal presente regolamento;
2. Abbiano descritto, in allegato alla candidatura, quanto richiesto dal precedente punto 10;
3. Non si trovino nelle condizioni di cui al precedente punto 9.

Articolo 12 - Pubblicità delle candidature

Al fine di permettere una reale, obiettiva ed equa conoscenza di ogni candidato, saranno messi a disposizione dei soci i curricula vitae ed il contributo che il candidato ritiene di apportare alla vita della cooperativa, come sopra specificato.

Le informazioni saranno inserite nel sito del Marina secondo lo schema di modulo cartaceo strutturato, messo a disposizione dal Marina a chi ne farà richiesta o scaricabile direttamente dal sito presentato all'atto della candidatura, compilato a cura del candidato stesso.

Ciò a valere per i candidati ammessi alla votazione, sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale.

Detta operazione deve essere completata per tutti i candidati entro il giorno 15 del mese di marzo o comunque in altra data ma non inferiore a 45 gg prima della data fissata per le elezioni degli Organi sociali.

Ulteriore modalità sarà offerta dall'uso regolamentato degli spazi strutturati allo scopo all'interno del sito, gestiti a cura della Cooperativa e con la creazione di apposite bacheche in prossimità della Direzione del Porto.

Al di fuori delle modalità sopraesposte non sono autorizzate ulteriori iniziative rivolte agli elettori da parte dei candidati a pena di esclusione della candidatura.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 13 - Apertura dell'Assemblea

L'assemblea si costituirà secondo le normali regole previste dallo statuto sociale per la costituzione delle assemblee ordinarie.

L'assemblea che andrà ad eleggere gli Organi sociali, il Presidente del Collegio Sindacale e ad approvare l'ammontare dei compensi da attribuire per tali cariche, dovrà essere tenuta in due giorni distinti contigui per dare modo a quanti più soci possibile di poter eleggere il proprio candidato:

- Il primo giorno vedrà l'esame e approvazione del bilancio di esercizio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale, l'apertura delle votazioni per l'elezione degli Organi sociali, la discussione e delibera di eventuali altri punti inseriti nell'ordine del giorno;
- Il secondo giorno vedrà il proseguimento dell'assemblea relativamente alle votazioni dell'elezione degli Organi sociali, lo scrutinio dei voti, la proclamazione degli eletti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, delibera sui compensi da corrispondere ai due Organi sociali.

Articolo 14 - Schede elettorali

Verranno predisposte tante schede, firmate dal Presidente e dal Segretario della Commissione Elettorale quanti saranno gli aventi diritto al voto.

Ad ogni socio verrà consegnata una scheda elettorale.

Articolo 15 - Espressione del voto

Ciascuno socio sarà chiamato a votare solo ed unicamente presso la sede della cooperativa.

La verifica dell'identità del socio, per conoscenza personale o per il tramite di valido documento di identità con foto, sarà effettuata dai membri effettivi della Commissione Elettorale eventualmente coadiuvati dai membri supplenti e dal personale amministrativo della cooperativa.

Su tutti vigilerà il Presidente della Commissione Elettorale che presiederà l'urna elettorale.

Articolo 16 - votazione

Tutte le modalità operative inerenti l'espressione del voto devono essere seguite e controllate dai componenti della Commissione Elettorale.

Le votazioni avverranno durante lo svolgimento dell'assemblea che discute ed approva il bilancio che si terrà in due giorni attigui secondo il seguente orario:

- sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 9 alle 19.

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 13 della domenica con successivo inizio dello spoglio delle schede.

Si provvederà alla stesura dei verbali riferiti alle operazioni di voto con indicazione delle varie procedure seguite per la sospensione dell'assemblea, delle schede utilizzate e di quelle inutilizzate; quest'ultime, preliminarmente annullate con l'apposizione della dicitura "scheda non utilizzata" saranno poi inserite nell'urna, dopo la fine dello scrutinio, e conservate unitamente alle schede scrutinate.

Articolo 17 - Espressione del voto

- non è ammesso il voto per delega;
- la scheda compilata dovrà contenere solo una preferenza indicata sulla scheda stessa: la scheda irregolare verrà annullata;
- nel caso che un elettore faccia richiesta di ulteriore scheda dichiarando di aver sbagliato l'espressione di voto, si procederà nel modo seguente :
 - o Chiedendo all'elettore di votare tutti i candidati presenti sulla scheda errata (al fine di evitare l'individuazione del voto già espresso)
 - o Ritirando e annullando la scheda errata
 - o Consegnando all'elettore un'ulteriore Scheda, vidimata dal Presidente della Commissione Elettorale e dal Segretario.
 - o Il verbale dovrà contenere il nome dell'elettore a cui è stata consegnata la seconda scheda.

Articolo 18 - Scrutinio dei voti

Terminate le operazioni di voto si procederà come segue:

1. Il Presidente dell'Assemblea dichiarerà conclusa la fase di votazione e disporrà

l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

2. Il Presidente della Commissione Elettorale darà quindi inizio alle operazioni dello spoglio delle schede e al termine dell'operazione redigerà il relativo verbale che verrà trascritto sul libro della Commissione Elettorale a cura del Segretario in cui saranno evidenziati i risultati elettorali.
3. Le schede scrutinate verranno nuovamente inserite nell'urna, sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione Elettorale, dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea unitamente alle schede bianche, nulle e/o annullabili e a quelle che non sono state utilizzate per mancata partecipazione dei soci alla votazione.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale provvederà a consegnare l'urna relativa, precedentemente sigillata, al Responsabile Amministrativo, il quale ne rilascerà ricevuta firmata.

Detta urna verrà conservata presso la Direzione della cooperativa a disposizione dell'Organo di Controllo della società per le verifiche che si rendessero necessarie.

Articolo 20 - Schede nulle e/o bianche

Le schede sono nulle allorché contengono segni e/o scritte al di fuori degli spazi destinati alla espressione di voto o quant'altro possa rendere riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero crocette superiore al numero delle preferenze da esprimere o qualora non risultino conformi a quelle siglate dal Presidente della Commissione elettorale e dal Segretario o non riportino la loro firma.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia alcuna crocetta né alcun altro segno.

Articolo 21 - Proclamazione

A seguito dei risultati conseguiti, accertati dalla Commissione Elettorale, il Presidente dell'Assemblea, alla presenza dei soci presenti, procederà alla proclamazione degli eletti.

Per il Consiglio di Amministrazione

A parità di voti prevarrà la maggiore anzianità di cooperativa (data di ammissione a socio);

A parità di anzianità di cooperativa prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.

Per il Collegio Sindacale

A parità di voti prevarrà la maggiore anzianità anagrafica.

Il Presidente dell'Assemblea chiederà quindi ai soci presenti di procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, alla determinazione dei compensi da corrispondere al Consiglio di amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale sia per l'attività di vigilanza che per l'attività di revisione e/o di ogni altro emolumento da corrispondere agli Organi Sociali così come previsto dallo Statuto sociale.